



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO,
INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E
LAVORO**

**SEZIONE ATTIVITÀ
ECONOMICHE CONSUMATORI**

PROT. N. 1976 DEL 18.04.2016

OGGETTO: L.R. 24/2015 – art. 23 – Trasferimento di sede

Un Comune chiede di conoscere se, in assenza dei provvedimenti comunali di programmazione previsti dall'articolo 12 della l.r. 24/2015, sia concedibile il trasferimento di un punto vendita di giornali e riviste. La richiesta precisa che la rivendita si sposterà in un locale di proprietà dell'esercente ubicato a circa 150 metri dalla sede attuale.

Si precisa che l'articolo 23 della l.r. 24/2015 stabilisce che *“il comune, nell'ambito dei provvedimenti di cui all'articolo 12, definisce le modalità di apertura e trasferimento di sede degli esercizi di vendita della stampa quotidiana e periodica”*. La ratio della norma si basa sulla necessità che i provvedimenti comunali programmino la rete di vendita in modo da garantire il servizio al consumatore in modo uniforme ed omogeneo su tutto il territorio.

Nel caso in esame, poiché il Comune ha precisato che il trasferimento della rivendita comporta uno spostamento a una distanza di circa 150 metri, la modifica non sembra influire in modo sostanziale sulla rete di vendita esistente, né modificare i parametri qualitativi per il mantenimento e lo sviluppo della capacità di servizio della rete distributiva di quotidiani e periodici.